

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 884, 447, 1423, 1522 e 1891-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VERALDI)

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884)

d'iniziativa dei senatori CARPINELLI, SCIVOLETTO e FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

—————
E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447)

**d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, FORCIERI, FERRANTE e
BATTAFARANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996

Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423)

d'iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522)

d'iniziativa dei senatori MINARDO, CIRAMI, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA, DE SANTIS, FAUSTI, SILIQUINI, LOIERO, NAVA, TAROLLI, BIASCO e NAPOLI Bruno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891)

d'iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 884

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli affari delle comunità europee . . .	»	7
Disegno di legge n. 884, d’iniziativa dei senatori Carpinelli ed altri, e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegni di legge:		
– n. 447, d’iniziativa dei senatori Uccielli ed altri . .	»	15
– n. 1423, d’iniziativa del senatore Caruso Luigi	»	17
– n. 1522, d’iniziativa dei senatori Minardo ed altri . . .	»	18
– n. 1891, d’iniziativa del senatore Bosi	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione del disegno di legge n. 884, nel testo proposto dalla Commissione, è particolarmente importante perché esso opera, dopo una serie di tentativi falliti nelle precedenti legislature a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, il tanto atteso aggiornamento della normativa che disciplina gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali. Questa normativa risale al 1929 (regio-decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e regio-decreto 11 febbraio 1929, n. 275) ed individua nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza in materia edilizia di geometri e periti industriali.

La formulazione incerta della norma si spiega con la fase di crescita economica e sociale che viveva l'Italia di quel periodo. Dunque, la *ratio* seguita dal legislatore nel 1929 fu dettata dalla necessità di individuare un criterio elastico che potesse adeguarsi al progresso tecnico-scientifico ed alla evoluzione della scienza delle costruzioni.

Ad oggi, la carenza di una definizione esaustiva del concetto di «modesta costruzione civile» determina forti controversie tra la categoria dei tecnici diplomati (geometri, periti industriali edili) e la categoria dei tecnici laureati (ingegneri, architetti) in merito alla delimitazione delle rispettive competenze.

Le sole leggi intervenute nel campo delle costruzioni civili sono quelle relative alle strutture cementizie ed alle costruzioni antisismiche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, e legge 2 febbraio 1974, n. 64) che consentono al geometra e al perito industriale la progettazione e la direzione dei lavori. La stessa giurisprudenza consolidata sulla questione (in particolare, la sentenza n. 199 del 1993 della Corte Costituzionale e la sentenza

n. 3673/1993 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione) non ha risolto l'annosa controversia tra tecnici diplomati e tecnici laureati.

È dunque assolutamente necessario, al fine di ripristinare la certezza del diritto, un intervento qualificato del Parlamento al fine di approvare una legge che fornisca una soluzione ai troppi equivoci sino ad ora causati dalla disciplina vigente.

Inoltre, in relazione all'ambito europeo è da sottolineare che una più chiara delimitazione delle competenze delle categorie professionali in questione rappresenta un passo fondamentale per realizzare l'obiettivo della libera prestazione dei servizi professionali nei Paesi dell'Unione.

Il testo elaborato dalla Commissione lavori pubblici del Senato si propone di soddisfare le esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia senza interferire con le competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica. Si ricorda inoltre che i geometri operanti nel settore della edilizia sono circa 80.000 e che tale categoria di professionisti va tutelata anche in ragione del fatto che non sono ancora stati istituiti a suo beneficio corsi post-diploma o a livello universitario ad indirizzo specifico.

Il provvedimento in titolo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 affronta il delicato tema della delimitazione dell'ambito di competenza riconosciuto a geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia in ordine alla costruzione di edifici. Risultano esclusi i calcoli statici relativi ai telai in cemento armato e il dimensionamento degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione. Inol-

tre, la norma pone una serie di limiti a seconda che gli edifici da costruire siano ubicati in zona sismica ovvero in zona non sismica: nel primo caso si fa riferimento ad un massimo di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato; nel secondo caso si fa riferimento ad un massimo di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. In questa ultima ipotesi, qualora vi siano progetti che modificano il regime statico di edifici e complessi di edifici staticamente collegati, è necessario un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati. I limiti descritti possono essere superati solo alle specifiche condizioni indicate ai commi 2, 3, 4, 5.

L'articolo 3 disciplina la competenza in materia urbanistica.

L'articolo 4 dispone in merito ad una serie di prestazioni che rientrano nell'ambito di operatività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia: la direzione dei cantieri, l'estimo e l'amministra-

zione di condomini, di mobili ed immobili in genere.

L'articolo 5 elenca le norme richiamate in materia di altre competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia.

L'articolo 6 contiene una normativa transitoria da applicarsi fino alla emanazione di disposizioni in ordine a corsi di livello universitario ad indirizzo specifico. La disciplina transitoria riconosce la competenza in edilizia, così come definitiva dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, agli iscritti negli albi dei geometri e dei periti industriali da almeno dieci anni dalla entrata in vigore del provvedimento in titolo ed anche agli iscritti che non hanno raggiunto i dieci anni di anzianità di iscrizione, purché siano rispettate determinate condizioni. Per la medesima *ratio* sono elevati a tre anni i rispettivi periodi di pratica.

VERALDI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

sui disegni di legge nn. 447, 884, 1522 e 1891

26 maggio 1999

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge n. 1423

26 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: PAPPALARDO)

sui disegni di legge nn. 1522 e 1891

30 settembre 1999

Considerando l'esigenza di consentire il formale riconoscimento dell'attività svolta dai geometri, sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Giunta esprime parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti volti a sopprimere le disposizioni inerenti all'istituzione di un diploma universitario di durata triennale e all'inclusione del possesso di tale diploma tra i requisiti necessari per l'accesso alla professione di geometra, ovvero ad armonizzare tali disposizioni con la direttiva 89/48/CEE, che disciplina il riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Gli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva riconoscono infatti il diritto di accesso o di esercizio delle professioni ai cittadini che dispongono di diplomi equivalenti a quelli richiesti nello Stato ospitante o che siano in grado di dimostrare un'adeguata esperienza professionale. L'articolo 4, in particolare, disciplina il caso di cittadini di altri Stati membri che dispongono di diplomi che attestano una formazione di studio inferiore a quella prevista nello Stato ospitante - nel qual caso può essere richiesto di compiere un'esperienza professionale di durata non superiore a 4 anni - ovvero dispongono di attestati che comprovano una formazione sostanzialmente diversa da quella prescritta nello Stato ospitante, nel qual caso deve essere lasciata la facoltà al cittadino europeo richiedente, di optare fra lo svolgimento di un periodo di tirocinio o di una prova attitudinale. Lo Stato ospitante, peraltro, può negare l'esercizio di tale facoltà solo dopo aver verificato che l'Unione europea non si oppone al progetto di provvedimento normativo che neghi tale facoltà, a norma dell'articolo 10 della direttiva 89/48/CEE.

Contestualmente all'istituzione del diploma universitario di geometra sarebbe necessario notificare alla Comunità europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE, l'esigenza di modificare l'allegato C, paragrafo 4, della stessa direttiva, che contempla gli attuali corsi di formazione per geometra.

Con l'occasione la Giunta sottolinea altresì che, nell'imminenza di una generale riforma dei cicli scolastici, sarebbe preferibile verificare preliminarmente se le peculiarità della professione di geometra richiedano l'istituzione di un diploma universitario ovvero se sia sufficiente un aggiornamento dell'attuale impostazione del corso di formazione secondario che si conclude con la maturità tecnica di geometra.

In relazione al disegno di legge n. 1891 la Giunta osserva infine che l'istituzione di un nuovo albo per i periti industriali delle specializzazioni edili, in luogo di una più semplice riorganizzazione degli albi esistenti, appesantisce ulteriormente un sistema basato su albi ed ordini professionali che è già stato oggetto di frequenti richiami da parte dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE N. 884

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARPINELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. *Identico.*

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, **con esclusione di quelli relativi ai telai in cemento armato**, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) *identica;*

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. **In edifici e complessi di edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici, è esclusa la competenza per i**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2 La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(*Urbanistica*)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

progetti che modifichino il regime statico di una o più unità immobiliari senza che vi sia un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati, riguardante l'intero complesso o edificio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 3.

(*Urbanistica*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione corsi di diploma universitari)

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Prestazioni varie)

Identico.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

Identico.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni dalla data di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sarà provveduto alla istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di durata triennale, ed al riconoscimento a tal fine dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 9, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e comunque della normativa comunitaria vigente in materia - in particolare delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 - l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, assicurerà una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate dall'articolo 5.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, modificando la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tal fine la nuova disciplina dovrà:

a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle professioni;

b) aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle professioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere c) e d) del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle compe-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra o del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia;

3) effettuazione della pratica professionale per un anno, ovvero di forme di tirocinio alternativo anche durante il corso di diploma universitario;

4) possesso dell'abilitazione professionale;

b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima della istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1;

c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Norma transitoria)

Soppresso (Vedi in identica formulazione il comma 4 dell'articolo 6).

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

cializzazione in edilizia, sulle opere realizzate precedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 447

D'INIZIATIVA DEI SENATORI UCCHIELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti in qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche

per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo, l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 feb-

braio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1423

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CARUSO Luigi

—

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Sono consentite inoltre ai periti industriali dell'area meccanica la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori delle

sole opere a struttura esclusivamente metallica, nei limiti delle proprie competenze».

Art. 2.

1. All'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Per le sole opere a struttura esclusivamente metallica il progetto può essere firmato, nei limiti delle proprie competenze, anche da un perito industriale dell'area meccanica».

DISEGNO DI LEGGE N. 1522

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MINARDO ED ALTRI

—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e le opere metalliche, in materia urbanistica e di arredo urbano, e le funzioni peritali ed arbitrali della topografia e dell'estimo, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri, il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o

in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria armata o a struttura mista: di non più di tre piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione, ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi e pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

Art. 3.

(Gruppi di lavoro)

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

Art. 4.

(Urbanistica)

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di lottizzazione nonchè dei piani di attuazione di strumenti urbanistici generali, e la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a metri 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri 5.

Art. 5.

(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)

1. Sono di competenza dei geometri, la progettazione esecutiva, la direzione, la contabilità, la liquidazione di opere pubbliche, quali opere stradali in pianura, collina ed alta montagna, fognature, acquedotti, nonchè impianti depurativi statici per utenze non superiori a 500 abitanti e stazioni di sollevamento con portate non superiori a 50 metri cubi al secondo.

2. Per quanto attiene le opere stradali è da intendere compresa la progettazione di opere di sostegno, controripa o sottoscarpa, nonchè di ponticelli con i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, con esclusione di calcoli strutturali complessi.

3. Per quanto attiene le opere di fognatura e di acquedotti è da intendere compresa la progettazione, la direzione, la contabilità e la liquidazione di reti esistenti, di serbatoi di riserve internati, di capacità non superiore a 200 metri cubi, con esclusione dei calcoli strutturali.

4. Sono inoltre di competenza dei geometri, la progettazione, la direzione, la contabilità, la liquidazione dei lavori di edifici co-

munali, quali sedi municipali, delegazioni, centri d'incontro, scuole materne, elementari e medie con esclusione di calcoli strutturali riservati a tecnici laureati collegati in gruppi di lavoro di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Direzioni dei cantieri)

1. Rientrano nelle competenze professionali dei geometri la direzione dei cantieri anche di fabbricati, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo, l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi.

Art. 7.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 8.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione corsi di diploma universitario)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, istituisce il diploma universitario di geometra di durata triennale, e riconosce a tal fine dei

corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 9, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e comunque della normativa comunitaria vigente in materia, in particolare delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, l'ordinamento didattico dei corsi del diploma universitario di geometra, assicura una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate dall'articolo 7.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra, modificando la legge 7 marzo 1985, n. 75 e la legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tal fine la nuova disciplina dovrà:

a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti;

1) possesso della maturità tecnica di geometra, conseguita presso un istituto ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra;

3) possesso della abilitazione professionale.

b) garantire l'esercizio delle libere professioni di geometra, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima della istituzione del diploma universitario di geometra, di cui al comma 1;

c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra, di cui al comma 1.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1891

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOSI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. Gli edifici progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre

1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

5. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

6. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nelle tariffe approvate, rispettivamente, dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, e dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione corsi di diploma universitari)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, provvede alla istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edili-

zia, di durata triennale, ed al riconoscimento a tal fine dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 9, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e comunque delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e delle altre norme comunitarie vigenti in materia, l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, assicurerà una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate dall'articolo 5.

2. All'atto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la legge 2 febbraio 1990, n. 17, si intendono modificate al fine di:

a) attribuire il titolo di geometra agli iscritti all'albo professionale dei geometri;

b) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra o del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia;

3) effettuazione della pratica professionale per un anno da svolgersi, anche durante il corso di diploma universitario, per i geometri presso lo studio di un geometra, architetto o ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quin-

quennio, per i periti industriali con specializzazione in edilizia presso lo studio di un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti al rispettivo albo professionale da almeno un quinquennio; ovvero, per entrambe le categorie professionali, svolgimento per almeno tre anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale. Le modalità di svolgimento del praticantato, nonchè l'iscrizione e la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi professionali saranno disciplinati dalle direttive che i rispettivi Consigli nazionali dovranno emanare entro l'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1;

4) possesso dell'abilitazione professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui al n. 4 della lettera b) prima della isti-

tuzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1;

d) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale o triennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.